



STATUTO SOCIALE

(Edizione giugno 2018)

STATUTO SOCIALE

(Edizione giugno 2018)

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di IW Bank S.p.A del 21 giugno 2018
(verbale a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Giordano- Rep. n. 9115/5134).
Depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 luglio 2018.



Società per Azioni avente unico Socio - Sede sociale in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari n.12
ABI n. 3083.3

Appartenente al Gruppo Unione di Banche Italiane - Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 00485260459,
partita I.V.A. n. 02458160245

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A.

STATUTO

TITOLO I:

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società denominata IW Bank S.p.A..

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

La Società fa parte del Gruppo "Unione di Banche Italiane" in forma abbreviata Gruppo "UBI Banca". In tale qualità essa, è tenuta ad osservare ed a far osservare alle proprie controllate le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

In particolare essa provvede alla attuazione delle direttive impartite dalla Capogruppo e coerentemente con queste, al coordinamento operativo e commerciale delle società controllate.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione sull'attività propria e delle proprie controllate per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 2 - Durata e sede

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

La Società ha Sede Legale in Milano.

La Società può, con le autorizzazioni di legge, istituire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni normative.

TITOLO II:

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E SOCI

Art. 4 - Capitale sociale

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di Euro 67.950.000,00 (sessantasettemilioninovecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 22.650.000 (ventiduemilioneisecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

Art. 5 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La Società può emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Art. 6 - Soci

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

TITOLO III:

ORGANI SOCIALI

Sezione Prima:

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio d'Amministrazione presso la sede della Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato Italiano.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'assemblea o, in alternativa o in aggiunta, a scelta dell'organo competente alla convocazione, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 8 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, a condizione che, entro il termine di due giorni antecedenti la data in cui deve aver luogo l'Assemblea, i soci abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, ovvero sia ricevuta dalla Società la comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione delle azioni per le quali si intende partecipare all'Assemblea, che non potranno essere ritirate finché l'Assemblea non abbia avuto luogo.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, verifica la regolarità della costituzione accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un Segretario, anche tra non soci e, quando ritenuto opportuno, due o più Scrutatori fra i presenti, anche non soci.

Nell'Assemblea straordinaria, la funzione di Segretario è assunta da un Notaio.

Art. 10 - Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze stabilite dalla legge, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

Oltre a quanto previsto ai sensi di legge, è riservata alla competenza dell'Assemblea l'approvazione:

- i) delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- ii) dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- iv) su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente.

Le eventuali deliberazioni di cui all'alinea iv), sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando:

- l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;
- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

Art. 11 - Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul Libro dei Verbali delle Assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico, e dagli Scrutatori, se nominati.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione Seconda:

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Composizione e nomina del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 13, previa determinazione del loro numero e della loro durata in carica come di seguito precisato. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 c.c.; qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 (cinque); diversamente si approssima all'intero superiore.

I Consiglieri durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

L'Assemblea, nello stabilire il periodo di permanenza nella carica, si ispira, tra l'altro all'esigenza di allineamento della scadenza dei Consiglieri di Amministrazione di IWBank alla scadenza degli organi di supervisione strategica e di gestione della Capogruppo, evitando di fissare durate troppo brevi.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 13.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio d'Amministrazione si intende dimissionario. Lo stesso rimarrà in carica con pienezza di poteri, ma dovrà convocare al più presto l'Assemblea per la sua ricostituzione; in difetto, alla convocazione provvede il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 13 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Almeno un quarto dei candidati di ciascuna lista – determinato secondo i criteri di cui all'art. 12, primo comma - dovrà soddisfare i requisiti di indipendenza stabiliti dal presente statuto.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti eleggibili e devono essere depositate presso la sede sociale, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente ovvero provvedere al deposito delle relative azioni presso la sede sociale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun socio può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un consigliere di amministrazione nella persona indicata al primo posto di detta lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci sono tratti tutti i consiglieri di amministrazione tranne uno nel seguente ordine:

- un numero di candidati pari ad un quarto dei consiglieri da eleggere – determinato secondo i criteri di cui all'art. 12, primo comma - che soddisfi i requisiti di indipendenza stabiliti dal presente Statuto nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, oppure il predetto numero meno uno, qualora il candidato di cui alla lettera a) che precede già soddisfi detti requisiti;

- i restanti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto ai commi precedenti ovvero nel caso in cui venga proposta un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza relativa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c..

La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista.

Art. 14 - Cariche consiliari

Il Consiglio d'Amministrazione elegge, tra i suoi membri, un Presidente ed un Vice Presidente. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assolve dal Consigliere più anziano di età che non sia assente o impedito, a meno che il Consiglio d'Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge un Segretario, scelto fra gli amministratori o fra i dirigenti della società o della Capogruppo Unione di Banche Italiane.

Art. 15 - Compenso agli Amministratori

L'assemblea delibera, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del precedente art. 10, ultimo comma, il compenso annuo per il Consiglio d'Amministrazione e tale compenso, che resterà invariato sino a diversa deliberazione assembleare, verrà ripartito tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio stesso.

Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art.16 - Adunanze del Consiglio

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso e negli altri casi previsti dalla legge.

La convocazione è fatta dal Presidente o chi ne fa le veci, con avviso che deve essere inviato, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi nella stessa forma e modo.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o chi ne fa le veci e sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, di trasmettere o di visionare documenti e sia garantita la contestualità

dell'esame e della deliberazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Art. 17 - Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti: a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 18 - Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

1. l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
2. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
3. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
4. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, delle linee e delle operazioni strategiche e dei piani industriali e finanziari;
- l'approvazione dell'assetto generale dell'organizzazione e di governo societario della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e del processo di comunicazione;
- tutti i compiti che il Consiglio stesso è chiamato a svolgere ai sensi delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 263, Titolo V, Cap. 7, Sezione II, par. 2;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del precedente art. 10, ultimo comma;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la

- costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni ferma in ogni caso la competenza dell'assemblea ordinaria nel caso previsto dall'articolo 2361, secondo comma, c.c.;
 - l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
 - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e rappresentanze;
 - l'eventuale costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
 - la nomina e la revoca motivata, previo parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica, assicura un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Art. 20 - Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati, entro predeterminati e graduati limiti di importo, al Direttore Generale, ad altri componenti la Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione nella sua prima adunanza successiva.

Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o chi ne fa le veci può assumere, su proposta vincolante del Direttore Generale, ogni determinazione, fatta eccezione per le materie riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

Sezione Terza:

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 - Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina, tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge, tre Sindaci Effettivi tra cui il Presidente e due Sindaci Supplenti, e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 22, ne fissa inoltre l'emolumento annuale valido per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Oltre a tale emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 22 - Nomina del Collegio Sindacale

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente ovvero provvedere al deposito delle relative azioni presso la sede sociale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun socio può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2

Sindaci Effettivi e 1 Sindaco Supplente;

b) il restante Sindaco Effettivo ed il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletto sindaco effettivo il primo della lista e sindaco supplente il secondo.

Qualora venga proposta un'unica lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa.

In mancanza di liste o nel caso in cui con il meccanismo del voto per lista il numero dei candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dall'altra lista, gli subentra il supplente appartenente alla medesima lista.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine tra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste da parte dei soci che avevano presentato la lista che nella precedente Assemblea aveva ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Art. 23 - Durata in carica dei Sindaci

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili. La loro revoca deve essere debitamente motivata.

Art. 24 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Spetta al Collegio Sindacale l'obbligo di segnalazione alla Banca d'Italia degli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 25 - Controllo Contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione.

Sezione Quarta:

DIREZIONE E PERSONALE

Art. 26 - Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio d'Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Essa provvede a dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio.

Il Direttore Generale e gli altri dipendenti possono essere chiamati a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO IV:

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 27 - Poteri di firma

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio d'Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, a funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V:

BILANCIO

Art. 28 - Bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procede alla formazione dell'inventario e del bilancio, nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 29 - Ripartizione utili

L'utile netto risultante dal bilancio, dopo l'accantonamento della quota stabilita dalla legge come riserva legale, sarà destinato, con delibera dell'Assemblea:

- a) alla formazione o all'incremento di altre riserve o del fondo acquisto azioni proprie;
- b) ai Soci quale dividendo sulle azioni.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis c.c., la società potrà deliberare, nei limiti e con le procedure di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

TITOLO VI:

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento e norme di liquidazione

In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i Soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive quote azionarie.

DIRITTO DI RECESSO

Art. 31 - Diritto di recesso

Al socio è consentito il diritto di recesso nei soli casi e nelle forme tassativamente previste dalla legge, con espressa esclusione del diritto nei casi di cui all'art. 2437, secondo comma, cod. civ..

**TITOLO VII:
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 32 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le norme di legge in materia.



IW BANK S.p.A.
Gruppo UBI Banca
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 • 20149 Milano